

Regione Veneto

Regolamento regionale n. 1 del 14 aprile 2015. – Art. 71 co 6

Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

(...)

Art. 71 *Ordine del giorno del Consiglio.*

1. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno delle sedute consiliari tutti gli argomenti per i quali si sia conclusa la fase istruttoria, nel rispetto del programma e del calendario approvati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. Il Consiglio in corso di seduta, può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri di proseguire i lavori oltre la mezzanotte. Sulla richiesta di proseguimento possono parlare un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di tre minuti.
3. Il Consiglio tratta tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Può deliberare di aggiornare la seduta ad altra data per proseguire i lavori sino a esaurimento dell'ordine del giorno; in tale caso i lavori non possono proseguire oltre la mezzanotte.
4. I testi dei progetti e delle proposte licenziati dalle commissioni in sede referente, con l'attestazione dell'esito della votazione in tale sede conseguita sono distribuiti ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta consiliare. In caso di convocazione del Consiglio con la procedura d'urgenza di cui all'*articolo 49, comma 2, dello Statuto* il termine non può essere ridotto a meno di quarantotto ore.
5. Il termine di cui al comma 4, secondo periodo, può essere ulteriormente ridotto solo nel caso non vi sia opposizione da parte di alcun gruppo consiliare.
6. Il Consiglio non può discutere, né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
7. Eventuali variazioni in corso di seduta dell'ordine di discussione degli argomenti calendarizzati, nonché dei tempi assegnati a ciascun gruppo in caso di contingentamento, possono essere apportate con le stesse modalità di cui all'articolo 40.

(...)